

**Raccomandazioni
relative al compenso dei genitori affilianti ai sensi
dell'art. 294 CC
(del 23 dicembre 2014)**

IL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ

richiamati:

- gli art. 294 e 276 CC;
- l'art. 3 cpv. 2 lett. b) dell'Ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione del 19 ottobre 1977 (OAMin);
- gli art. 24 della legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (Legge per le famiglie) del 15 settembre 2003;
- gli art. 5, 62, 67, 70 del regolamento della Legge per le famiglie del 20 dicembre 2005;

stabilisce quanto segue:

1. Compenso ai genitori affidatari

¹Per le cure prestate i genitori affidatari (famiglia affidataria) hanno diritto al seguente compenso:

Tipo di affidamento	Compenso mensile massimo
Affidamento presso parenti	fr. 900.–
Affidamento extra-familiare	fr. 1500.–
Affidamento S.O.S o professionale	fr. 2000.–

²Per prestazioni specialistiche altrimenti non riconosciute a livello di copertura finanziaria, o in caso di riduzione del tempo di lavoro per far fronte agli obblighi di affidamento negli affidamenti presso parenti o extrafamigliari, l'Ufficio dell'aiuto e della protezione può aumentare il compenso sino ad un massimo di fr. 400.– al mese.

2. Contributo di mantenimento genitori

¹L'ammontare del contributo al compenso corrisposto dai genitori del minore è stabilito in:

Condizioni di reddito familiare	Ammontare del contributo mensile
Famiglia senza prestazioni LAPS	da fr. 220.– fino a concorrenza del compenso corrisposto alla famiglia affidataria
Famiglia con prestazioni LAPS senza prestazioni di assistenza	fr. 400.–
Famiglia con prestazioni LAPS di cui prestazioni di assistenza	fr. 220.–

²Nel contributo mensile a carico dei genitori del minore non sono incluse le spese inerenti alla salute e le spese personali non indispensabili.

3. Riduzioni

A partire dal 15° giorno consecutivo di rientro presso la propria famiglia, tutti gli importi mensili sopra indicati vengono ridotti del 50%.

4. Affidamento multiplo

Per affidamenti multipli in famiglia affidataria e/o nei centri educativi, l'ammontare del contributo a carico dei genitori del minore sono ridotti del:

- 30% a partire dal 3° figlio, per il 3° figlio e i successivi, per le famiglie senza prestazioni LAPS e per le famiglie con prestazioni LAPS senza prestazioni di assistenza;
- 30% a partire dal 2° figlio, per il 2° figlio e i successivi, per le famiglie con prestazioni LAPS di cui prestazioni di assistenza.

5. Abrogazione

Le Raccomandazioni relative al compenso dei genitori affilianti ai sensi dell'art. 294 CCS del 15 dicembre 2009 sono abrogate.

Le presenti Raccomandazioni sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

Pubblicate nel BU **2014**, 599.